

TAR Roma, Sezione III quater - Sentenza 13/11/2008 n. 10141  
d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Nell'ambito di una gara di appalto svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può ritenersi logico l'utilizzo, per la valutazione economica delle offerte, di una formula matematica tendente ad attribuire un punteggio inversamente proporzionale al ribasso effettuato dai concorrenti, poiché costituisce lo strumento maggiormente idoneo a contemperare da un lato, la par condicio tra essi, e dall'altro, l'interesse della stazione appaltante alla scelta dell'offerta migliore (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 17 ottobre 2007, n. 6102). È tuttavia consentito il ricorso anche ad altri criteri di valutazione, purché anche essi siano idonei ad ottenere il medesimo scopo di contemperare la par condicio tra i partecipanti e l'interesse dell'Amministrazione alla scelta della migliore offerta.